



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

Città Metropolitana di Palermo

A R E A T E C N I C A

--°--

SERVIZIO DI TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA - ENERGY MANAGER DEL COMUNE DI LERCARA FRIDDI PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' AMMESSE E RIENTRANTI NEL "PROGRAMMA DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA REDAZIONE DEL PAESC " APPROVATO CON DDG 908/2018.

C.U.P. : F84J18000950002

PROGETTO DEL SERVIZIO - CAPITOLATO PRESTAZIONALE

(D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 23, comma 15)

Premesso che:

- *il Comune di Lercara Friddi con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 28.012.2018 ha aderito al "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia", finalizzato al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 e contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC);*
- *la Regione Siciliana, Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento dell'energia, con D.D.G. n. 315 del 02.04.2019 ha approvato l'elenco delle istanze ammissibili nell'ambito del "programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia per la redazione del Piano di Azione per L'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)", approvato con D.D.G. n. 908 del 26.10.2018*
- *con nota Prot. 35747 del 30.08.2019 è stato notificato il DDG n. 709 del 05.07.2019 dell'Assessorato Regionale dell'Energia, (ammesso alla registrazione dalla corte dei conti il 31.07.2019 n. 461 e contabilizzato dalla Ragioneria Centrale Energia con elenco n. 93 del 14.08.2019);*

- con il suddetto DDG n. 709 è stato disposto, in favore di questo Comune ed a titolo di contributo per la redazione del PAESC, l'impegno della somma complessiva di €.15.231,60.

- Oggetto, Finalità del Servizio

Il Servizio da svolgersi riguarda l'espletamento della attività di tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia - **Energy Manager** - la cui attività consiste in quanto segue:

1. espletamento dell'attività di Energy management i cui compiti principali sono esplicitamente riportati nell'art. 19 della Legge 10/1991, nel D.lgs. 19/08/2005, n. 192, nel D.lgs. 115/2008, nella circolare MISE 18/12/2014 e nel D.M. 11/01/2017;
2. Preparazione dell'inventario base delle emissioni di CO2 (IBE);
3. Attività di formazione/informazione dei dipendenti comunali e sensibilizzazione della cittadinanza;
4. Elaborazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC);
5. Elaborazione del Rapporto di Monitoraggio del PAESC;
6. Monitoraggio degli obiettivi e delle azioni;

Per lo svolgimento dell'attività di Energy Manager si prevede il conferimento dell'incarico a professionista iscritto al relativo albo in possesso di laurea in ingegneria o architettura oppure in discipline scientifiche, economiche o gestionali attinenti e che sia in possesso di certificazione di Esperto di Gestione dell'Energia (EGE) o Auditor Energetico rilasciata da organismo accreditato ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs 102/2014.

L'espletamento dell'attività indicata prevede l'esecuzione di quanto appresso descritto di cui alle lettere **a), b), c), d), e), f) e g)**, da svolgersi in accordo con il Responsabile del Procedimento e con il personale eventualmente indicato dal Responsabile della Struttura Comunale di riferimento per il servizio di che trattasi.

Il Servizio previsto è comprensivo, oltre che dello svolgimento dei compiti di Energy Manager, anche della partecipazione ad eventuali incontri organizzati dal Comune e degli incontri con il personale comunale, indipendentemente dal numero di tali incontri.

Il servizio è svolto dall'Energy Manager secondo le norme che regolano la libera professione e non prevede alcun tipo di subordinazione gerarchica o inquadramento tra il personale dell'Ente, rimanendo a carico dell'assuntore le spese usualmente a carico dei liberi professionisti.

Il compenso previsto è onnicomprensivo e non è previsto rimborso per spese di trasporto o spese vive.

Non vi è obbligo per l'Energy Manager del rispetto di un orario di lavoro o di turni di servizio; Tuttavia, data la particolarità del servizio questi sarà disponibile, per le attività in argomento, durante gli usuali orari di apertura degli uffici del Settore di riferimento.

Ove il personale comunale incaricato di collaborare con l'Energy Manager usufruisca di orari aggiuntivi appositamente assegnati (p. es. ore di lavoro straordinario), il professionista dovrà tenerne conto e

organizzare l'attività lavorativa di conseguenza, tenuto conto che la collaborazione tra l'assuntore dell'incarico e il personale comunale non ha lo scopo svolgere attività lavorativa, ma la finalità di un rafforzamento delle competenze professionali dei dipendenti comunali.

- Attività oggetto del Servizio

Le principali attività del servizio di Energy Manager riguardano la comprensione e gestione delle problematiche energetiche sia in termini di riduzione dei consumi dell'Amministrazione comunale (Mezzi di trasporto e di servizio, Edifici Municipali, illuminazione pubblica, edifici scolastici, etc...) e sia in termini di valutazione dei rischi e la vulnerabilità al cambiamento climatico ed in particolare :

a) *l'individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia e per l'attuazione degli interventi per il risparmio energetico attraverso:*

1. l'aggiornamento dei dati energetici raccolti presso le sedi del comune, fra i quali anche quelli del Piano di Azione delle Energie Sostenibili (PAES), integrandoli, se necessario, con i dati di banche dati locali, nazionali, internazionali. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla raccolta dei dati di dettaglio sugli immobili di proprietà comunale e alla raccolta di dati relativi agli impianti esistenti ed alle opportunità di installazione di sistemi FER;

2. la caratterizzazione dei consumi elettrici dei siti, analisi dei profili di prelievo, analisi della situazione contrattualistica e della spesa per l'approvvigionamento energetico, audit preliminari e prospettive di diversificazione con particolare riferimento alla possibilità di ridurre i consumi attraverso l'implementazione di FER;

In particolare la attività di individuazione delle azioni, degli interventi per il risparmio energetico sarà espletata mediante:

- ✓ il conseguimento della conoscenza diretta attraverso sopralluoghi e compilazione di schede delle utenze energetiche pubbliche ed impostazione della contabilità energetica sulla base dei dati di consumo di energia;*
- ✓ l'esame dei contratti di fornitura elettrica, gas, servizio calore per verificare l'ottimizzazione, l'esame delle caratteristiche energetiche di impianti ed edifici e monitoraggio mensile dei consumi e proposta di interventi migliorativi ad edifici, impianti,*
- ✓ l'elaborazione di un programma di attività della funzione di Energy management con indicazione di obiettivi, risorse e mezzi richiesti, enti e persone coinvolte, tempi previsti;*

b) *la redazione/aggiornamento dei dati energetici relativi alle strutture, la redazione dell'IBE - Inventario di Base delle Emissioni di CO2 (baseline) e la valutazione dei rischi e la vulnerabilità al cambiamento climatico;*

c) *la redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC);*

L'Energy Manager deve organizzare e completare tutte le attività necessarie per la redazione del PAESC secondo una tempistica che ne consenta l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, entro la data del 27.12.2020 (ossia entro 24 mesi dalla deliberazione dell'adesione al PAESC da parte del Consiglio Comunale, avvenuta il 28.12.2018).

il Comune di Lercara Friddi ha già predisposto sia l'IBE, sia il PAES, dal quale il professionista potrà ricavare dati utili alla sua attività;

L'Energy Manager deve provvedere a tutte le attività necessarie a raggiungere gli obiettivi previsti dal DDG 908/2018, avendo cura che il PAESC sia redatto secondo le Linee guida JRC;

il PAESC deve individuare, a partire dall'inventario di base delle emissioni (IBE) le azioni progettuali (dirette e indirette) che il Comune di Lercara Friddi dovrà porre in essere per ridurre a livello locale, entro l'anno 2030, le emissioni in atmosfera di gas clima-alteranti (CO2) in misura superiore al 40% rispetto all'anno base;

Le azioni del PAESC devono essere in grado di assicurare, in virtù degli effetti anche economici attesi, la loro concreta fattibilità economico-finanziaria.

Gli obiettivi e le azioni devono essere identificati in ordine di priorità, coinvolgendo gli stakeholders e la comunità locale; Per le azioni ritenute prioritarie deve essere redatta scheda specifica, nella quale si analizzi la fattibilità tecnico-economica e si verifichi la possibilità di accesso ai fondi di copertura finanziaria;

Il template che riassume i risultati dell'inventario di base delle emissioni e gli elementi chiave del PAESC deve essere compilato sull'apposito modulo (template) pubblicato su www.eumayors.com;

Inoltre, l'Energy Manager deve procedere alla compilazione di template previsti dalla Regione Siciliana su portali regionali, e/o a procedere all'alimentazione di banche dati e/o template, se necessario al completamento delle procedure di redazione/approvazione del PAESC;

L'assuntore dell'incarico dovrà operare, sia personalmente, sia coordinando il personale comunale eventualmente incaricato di collaborarlo;

d) *la predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previste dal PAESC e la seguente elaborazione del relativo rapporto di monitoraggio, coerentemente con l'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione del Comune di Lercara Friddi al patto dei Sindaci e in conformità delle linee guida JRC e dei modelli specifici forniti dalla Commissione europea (Relazione di intervento, Relazione di attuazione e inventario di monitoraggio delle emissioni, IME), al fine di supportare la scelta delle politiche energetico-ambientali del Comune di Lercara Friddi e della Regione Siciliana.*

e) *L'alimentazione della banca dati, predisposta dalla Regione, che impegna il Comune di Lercara Friddi, in quanto beneficiario dei contributi di cui al Piano di ripartizione approvato con DDG 908/2018, al caricamento relativo all'IBE al PAESC ed a mantenere aggiornati i dati relativi al monitoraggio delle azioni ed al livello di raggiungimento degli obiettivi, per almeno due anni dalla data di erogazione del contributo*

giusto obiettivo n. 5 di cui alla premessa della circolare dirigenziale regionale n. 1/2018, prot. 45907 del 7.12.2018;

Dato lo stretto legame tra il servizio di che trattasi e la necessità che il Comune di Lercara Friddi sia ottemperante rispetto agli obblighi suddetti, l'Energy Manager, deve provvedere all'alimentazione della banca dati regionale per almeno due anni dalla data di approvazione del PAESC da parte del Joint Research Centre (JRC); Ove necessario, provvederà anche al caricamento del rapporto di monitoraggio relativo al PAES 2020 (vedi Circolare del Dipartimento dell'Energia n. 45907 del 07.12.2018, par. 1, 3° capoverso).

f) Rafforzamento delle competenze energetiche all'interno dell'Amministrazione Comunale;

L'Energy Manager, durante la predisposizione del PAESC, dovrà sviluppare, con il personale comunale chiamato a collaborarlo, un percorso di rafforzamento e consolidamento delle competenze in materia di efficienza energetica negli usi finali, di utilizzo di energie rinnovabili, di strumento di finanziamento, degli interventi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni climalteranti, di conduzione di gare per l'assegnazione dei servizi energia e gli acquisti verdi (green public procurement e criteri ambientali minimi).

L'Energy Manager svolge inoltre funzioni di supporto alle scelte da parte dell'Ente, relativamente all'attuazione di azioni ed interventi previsti, in merito alla rispettiva validità tecnica ed economica, operando sia con specifico riferimento ai compiti attribuiti dall'art. 19 della Legge 10/91 - con particolare riguardo all'uso razionale dell'energia nelle strutture comunali - sia contribuendo, come esperto, all'elaborazione della politica energetica territoriale dell'Ente, fornendo un contributo per lo sviluppo di una reale politica di conservazione dell'energia.

g) Sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso di promozione della sostenibilità energetico-ambientale attraverso il Patto dei Sindaci.

- Piano esecutivo di Gestione delle Attività e Rendicontazione

Tutte le attività svolte, relative ai suddetti compiti, saranno opportunamente gestite e documentate attraverso la predisposizione di un piano esecutivo di gestione delle attività da svolgere e attraverso documentazione finale di spesa debitamente quietanzata.

Il Piano esecutivo di gestione delle attività sarà redatto dal Professionista assuntore dell'incarico, di concerto con gli uffici comunali preposti al servizio e consegnato al comune entro i primi trenta giorni dall'inizio del servizio stesso per la debita approvazione;

Detto piano esecutivo di gestione dovrà contenere anche un dettagliato computo della spesa complessiva, pari al corrispettivo posto a base di gara per l'esecuzione del servizio di cui al seguente paragrafo, che sarà complessivamente impegnata con determinazione del Responsabile di Area, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal bando di finanziamento regionale.

- Corrispettivo del servizio

Nel quadro di riparto delle risorse ai Comuni della Sicilia per la redazione del PAESC, costituente allegato al D.D.G. 908 del 26/10/2018, il Comune di Lercara Friddi è assegnatario di un contributo pari ad **€.15.231,60**;

L'importo suddetto e così ripartito:

Attività Ammissibili	Spesa
a) Nomina Energy Manager; Ai fini del presente programma sarà rendicontabile la spesa relativa ad un Energy Manager -EGE o Auditor Energetico- certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339.	€ 13.578,93
b) Attività di enegy managment;	
c) Preparazione inventario base delle emissioni di CO2 (IBE)	
d) Attività di formazione dipendenti comunali e sensibilizzazione della cittadinanza	
e) Elaborazione Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il clima (PAESC)	
f) Elaborazione del rapporto di monitoraggio del PAESC	
g) Predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obbiettivi e delle azioni.	
h) Spese Ammissibili compreso IVA per: strumenti, attrezzature, software e banche dati acquistati dal beneficiario per il sistema di monitoraggio (a stima).	€ 1.652,67
Totale (a+ b+c+d+e+f+g+h)	€ 15.231,60

Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio posto a base di gara è determinato a corpo in relazione all'impegno ipotizzato ed è previsto in **€. 13.578,93** (diconsi euro TredicimilaCinquecentosettantaotto e centesimi novantatré), comprese tutte le spese, oneri, contributi, rimborsi, ritenuta d'acconto, IVA ed imprevisti, per le attività di cui alla superiore tabella e relative ai punti da **a) a g)**.

- Luogo di esecuzione

Il Servizio di che trattasi potrà essere svolto dal professionista presso gli uffici del Comune di Lercara Friddi, senza che vi sia, tuttavia, obbligo di presenza costante ne di dimostrare la presenza in servizio.

Ove sia possibile, al fine di favorire la collaborazione e la relazione con il personale comunale, l'Amministrazione potrà mettere a disposizione del professionista un locale, eventualmente fornito di mobilio adeguato e attrezzatura informatica.

Trattandosi di attività libero professionale, l'assuntore dell'incarico ha facoltà di svolgere attività lavorativa non disciplinata dagli obblighi che caratterizzano il lavoro dipendente. Restano fermi, tuttavia, gli obiettivi, i tempi e i compiti che caratterizzano l'incarico.

- Durata del Servizio

Coerentemente con gli obiettivi e le tempistiche definite dal DDG 908/2018, l'incarico di Energy Manager avrà la durata di anni 3 (tre) naturali e consecutivi dalla data di inizio; Non è ammessa proroga tacita.

E' prevista proroga tecnica, a discrezione del Ente, nelle more della pubblicazione di nuovo avviso di selezione.

La proroga tecnica non potrà avere durata superiore a mesi 6 e il compenso relativo sarà calcolato in proporzione alla durata dell'incarico principale (p. es.: per sei mesi è pari 1/6 del compenso previsto per 3 anni).

(Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza)

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) *verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g) del D.Lgs.vo n. 81/2008, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:*

1) *acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*

2) *acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; (78)*

b) *fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*

2. *Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*

a) *cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*

b) *coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*

3. *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento*

di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. (79)

3-bis. *Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI (80) del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.(comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)*

3-ter. *Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all' articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.*

4. *Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.*

5. *Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure*

adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. *Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.*

7. *Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.*

8. *Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.*

Lercara Friddi li, 07.10.2019



Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. i. Rosario Loria)